

TRIBUNALE DEI MINORENNI E PROCEDIMENTO MINORILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Francesca - Presidente -
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere -
Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere -
Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI;
nel procedimento a carico di:
M.G.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/02/2018 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI DI CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PEZZULLO Rosa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Picardi Antonietta che conclude per il rigetto;
udito il difensore.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2018 la Corte di Appello di Cagliari - sezione minorenni - su appello del P.G. ha confermato la sentenza del locale Tribunale dei Minorenni del 31 gennaio 2017, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.G.A. per concessione del perdono giudiziale, in ordine al reato di cui all'art. 612 c.p., comma 2, per aver minacciato S.W. con una pistola, affinché non vedesse più la sua fidanzata (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 610 c.p.).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Cagliari, articolando due motivi, con i quali adduce:

- con il primo motivo, la violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 posto che erroneamente i giudici di seconde cure non hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della causa di non punibilità prevista da tale articolo, che avrebbe comportato una declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; invero, la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento - che possono condurre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2003, ad una sentenza applicativa dell'istituto in questione, anche in fase dibattimentale del giudizio penale minorile - non sono stati compiutamente considerati dalla Corte territoriale, che neppure ha considerato il contesto interpersonale nel quale l'episodio è maturato e l'esigenza di definire il giudizio nei riguardi del minorenne con una formula più favorevole rispetto al perdono giudiziale applicato;

- con il secondo motivo, il vizio di motivazione sul punto, avendo i giudici di seconde cure omesso di motivare sul requisito del pregiudizio derivante all'imputato dalla prosecuzione dell'iter processuale, nonchè di valutare specifici elementi di giudizio contenuti negli atti del processo.

Motivi della decisione

Il ricorso del P.G. non merita accoglimento.

1. Va premesso che sussiste l'interesse del P.G. ricorrente ex art. 568 c.p.p., comma 4 ad impugnare la sentenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.G.A. per concessione del perdono giudiziale ex art.

169 c.p., piuttosto che per irrilevanza del fatto D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27. In proposito, deve evidenziarsi come la formula invocata dal P.G. debba ritenersi più favorevole per il minore, siccome il perdono giudiziale - oltre ai limiti di pena per i reati ai quali può applicarsi - non consente, ai sensi dell'art. 169 c.p., u.c., la sua concessione per più di una volta. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27 - che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2003 di illegittimità costituzionale del suddetto art. 27, comma 4 può essere pronunciata anche all'esito del dibattimento - non contempla, invece, limiti di pena e di concedibilità, essendo rilevante la ricorrenza dei tre requisiti di natura sostanziale previsti dalla norma, e, pertanto, deve ritenersi più favorevole per l'imputato.

1.1. In merito all'interesse della pubblica accusa ad impugnare nel processo penale ordinario, più volte questa Corte ha affermato il principio, secondo cui è inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero per il mutamento della formula assolutoria (ad esempio come nel caso "perchè il fatto non costituisce reato" in quella "perchè il fatto non sussiste"), in quanto l'interesse del P.M. sussiste, non ogni qualvolta sia ravvisabile la violazione o l'erronea applicazione della legge, ma solo quando risulti concreto ed attuale l'interesse per l'accusa all'impugnazione. (Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, Rv. 265131), ossia quando possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 5, n. 40822 del 15/06/2017, Rv. 271424; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, rv. 203093).

1.2. Tali principi - che nella maggior parte dei casi, portano frequentemente ad escludere nel processo ordinario un interesse della Pubblica Accusa ad invocare una formula di proscioglimento o assolutoria più favorevole all'imputato - non possono trovare applicazione, invece, nel processo penale minorile, essendo la Pubblica Accusa, in tal caso, portatrice di un interesse ad invocare per il minore una formula di proscioglimento od assolutoria a lui più favorevole, in considerazione dei diversi interessi, obiettivi e valori cui a cui è improntato il processo minorile rispetto al processo penale ordinario.

1.3. Invero, il processo minorile è un processo speciale, come può agevolmente ricavarsi dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1 attribuendo esso prevalenza alla disciplina degli istituti processuali, ivi contenuta, su quella del rito penale ordinario e gli istituti del codice di rito penale. Il principio di adeguatezza, sancito in tale norma, postula che il processo penale si adegui alle esigenze educative del minore (D.P.R. n. 488 del 1988, art. 1), per favorirne la reintegrazione in società ed in base di tale principio sia il giudice specializzato, che la pubblica accusa, eseguono - a differenza di quanto accade nel processo penale ordinario - una compiuta analisi in merito alla personalità del minore, diretta a verificare la sussistenza della capacità di intendere e di volere, in relazione alla sua maturità, nonché alla definizione delle modalità di intervento trattamentale più idonee per affrontare ed avviare a soluzione, le questioni di ordine personale e familiare, affiorate in virtù della condotta deviante del minore (cfr. art. 9 del D.P.R. cit.).

1.4. Nel contesto descritto il Pubblico ministero non incarna la mera istanza sanzionatoria dello Stato, ma svolge, tra gli altri, un compito di natura assistenziale anche con compiuta verifica dell'adeguatezza degli strumenti alternativi idonei ad evitare l'ingresso del minore nel circuito penale quali il perdono giudiziale, ovvero il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (D.P.R. n. 488 del 1988, art. 27), quando il reato è tenue, occasionale, se si ritiene che continuare il procedimento potrebbe pregiudicare le esigenze educative del minore.

1.5. Peraltro, con riguardo all'ipotesi dell'irrilevanza del fatto, il P.G. presso la Corte d'appello ha il potere di impugnare la relativa sentenza di non luogo a procedere, sicchè il potere impugnatorio - letto anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 149/2003, che ha sancito l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27, comma 4, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto potesse essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo - deve ritenersi più ampio, ben potendo abbracciare anche l'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di pronuncia della irrilevanza del fatto in favore del minore, non essendo praticabile, in tal caso la strada, prevista dall'art. 27, comma 2 della restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

2. Tanto premesso, deve rilevarsi, tuttavia, come il ricorso sia infondato nel merito.

2.1. Il P.G. richiama correttamente i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27 ma non argomenta compiutamente su tutti i requisiti indispensabili al fine del riconoscimento dell'invocato epilogo decisorio.

2.1.1. Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 27 nel processo a carico di imputati minorenni - devono

contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito; l'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore (Sez. 2, n. 32692 del 13/07/2010 Rv. 248267; Sez. 6, n. 44773 del 07/10/2015, Rv. 265488).

2.2. Alla stregua di tali principi deve osservarsi come il P.G. ricorrente non argomenti compiutamente in merito all'occasionalità del comportamento, sviluppando, invece, un'argomentazione meramente assertiva ed in parte non pertinente circa il pregiudizio per le esigenze educative del minore, non confrontandosi con la situazione specifica riferibile all'imputato, sicchè già in sè il ricorso si presenta parziale e non decisivo al fine di comportare una rivisitazione dell'epilogo decisivo di cui alla sentenza impugnata.

2.3. Neppure fondate si presentano le censure in merito alla ritenuta sussistenza della tenuità del fatto. Ed invero, la Corte territoriale, con ragionamento logico, immune da censure, ha ritenuto il fatto non tenue - a prescindere dal tipo di pistola utilizzata dal M. per minacciare lo S. - tenuto conto delle modalità della minaccia grave posta in essere, avvicinando la pistola al viso della vittima, intimandogli di non frequentare più la giovane alla quale era sentimentalmente legato, modalità questa che aveva innescato un rilevante turbamento psichico nella vittima, che, all'esito, smetteva di frequentare la ragazza, apparendo molto agitato come riferito dai testi.

2.4. Con tale valutazione si ritiene che la Corte territoriale abbia valutato con logicità tutti gli elementi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere il fatto posto in essere dal minore non irrilevante. Le deduzioni del P.G., in proposito, invece, non si confrontano compiutamente con il tenore complessivo della valutazione della Corte territoriale e sviluppano censure in fatto, che si sovrappongono alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata, mettendo in risalto il sentimento della gelosia nutrito dall'imputato, senza calare tale sentimento nella dinamica dell'episodio condotto appunto con modalità gravi ed allarmanti, avvicinando una pistola al volto della vittima.

3. Il ricorso del P.G. va, pertanto, respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019